

STATUTO

TOPINAMBUR SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA 33 REGGIMENTO
ARTIGLIERIA 24

Numero REA: TV - 348365

Codice fiscale: 04417080266

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

GIUGGIO C AL RIPRISTINO A 932 MACCIA A784

TOPINAMBUR scas
STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Disciplina di riferimento

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata:

«TOPINAMBUR Società Cooperativa Agricola Sociale».

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **«Topinambur s.c.a.s.»**

La sede è fissata nel Comune di Treviso.

L'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, purché nel Veneto.

Art. 2 – Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia e in particolare, in quanto cooperativa sociale, le disposizioni della Legge 381/91.

TITOLO II

**Regime mutualistico - Scopo - Oggetto –
Esercizio dell'attività**

Art. 5 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

Sulla base dell'art. 111 septies delle Disposizioni di attuazione del Cod. Civile e disposizioni transitorie si considera cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile, indipendentemente dai requisiti ivi riportati.

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

La cooperativa si propone come scopo sociale la gestione diretta, o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi per le persone con disabilità e/o disagio sociale finalizzati a:

- 1 - l'inserimento lavorativo e la promozione del miglioramento della qualità della vita dei propri soci;
- 2 - la creazione delle condizioni favorevoli all'autogestione della fruizione dei servizi attraverso contratti, percorsi di cura e/o riabilitazione rivolti ai propri soci con enti pubblici e/o privati; il coinvolgimento della compagine sociale nella definizione e gestione dei servizi erogati e fruiti, nonché delle strategie imprenditoriali e le interazioni con le realtà informali e di auto-aiuto; la costruzione di adeguati strumenti e processi interni per garantire il dibattito, l'integrazione e la democrazia interna;
- 3 - l'agire nel territorio, con azioni di sensibilizzazione e mediazione culturale rispetto alla diversità e solidarietà, mediante la creazione di reti informali con le realtà associative e con le organizzazioni informali operanti sullo stesso; l'ampliamento e il consolidamento delle relazioni con gli enti locali; la promozione, l'organizzazione e la gestione di interventi per la comunicazione e l'informazione sociale sui temi della diversità e dell'integrazione; la collaborazione con enti extra territoriali per la definizione e la realizzazione di scambi con realtà operanti nella solidarietà in paesi del sud del mondo.

Operando secondo questi principi, la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti deboli da avviare al lavoro.

La cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare, altresì, adesione ad altri organismi associativi, economici o

sindacali che si propongono con iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 7 – Oggetto sociale

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si propone di gestire, in via esclusiva, le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

La cooperativa potrà quindi svolgere attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e tutte le attività connesse con particolare riferimento a quelle:

- 1- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di fondi, boschi e/o dall'allevamento di animali;
- 2- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
- 3- di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- 4- di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- 5- di gestione di impianti ed attrezzature per la produzione e l'utilizzo di energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e/o fotovoltaiche.

La cooperativa inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà, tra l'altro:

- a) effettuare operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- c) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- d) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese agricole, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile;
- e) partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese agricole e di cooperative;
- f) dare adesioni e partecipazioni ad associazioni enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

g) associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione."

Art. 8 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni dei servizi dei propri soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci persone fisiche instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

TITOLO III

Soci

Art. 9 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non può essere inferiore a 9 ai sensi dell'art. 2522 del C.C.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti in genere che si ispirino allo scopo sociale di cui all'articolo 6 e che intendono concorrere alla realizzazione degli obiettivi sociali.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci persone fisiche che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci che prestano la loro attività gratuitamente e volontariamente (soci volontari).

A costoro può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 10 – Soci Cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie risorse e opportunità;
- svolgono servizi per conto del cooperativa.

Art. 11 – Domanda di ammissione

Coloro che intendono essere ammessi come soci, dovranno presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità, l'attività svolta ed il codice fiscale o la Partita Iva;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui si chiede di essere iscritto;
- c) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque/ zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Ogni socio dovrà predisporre la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Le persone giuridiche, alla domanda di adesione, dovranno allegare i bilanci degli ultimi 3 esercizi e lo Statuto Sociale.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal "Libro dei soci".

Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo.

Art. 12 – Procedura di ammissione

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 – Conferimento e quote dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote nominative ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque euro/00). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art. 14 – Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:

- le quote sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

I soci sono, inoltre obbligati:

- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- a non svolgere azioni in contrasto con le attività della Cooperativa;
- a partecipare alle iniziative che la Cooperativa porrà in essere.

Art. 15– Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 16 – I compensi dei soci

Ai soci prestatori, spetterà un compenso per il conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio cooperativa e delle esigenze sociali.

Art. 17 – Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella categoria dei soci speciali di cui al 3° comma dell'art. 2527 del c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, tenuto conto ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali, non spetta comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori, essi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo Amministrativo le quote sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Essi possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 19 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del nuovo socio cooperatore secondo i termini e le modalità previste dall'art. 19.

Art. 18 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per

verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Art. 19 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie al regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo e non partecipando in modo assiduo alla vita del cooperativa;
- c) non adempia agli obblighi indicati all'art. 14;
- d) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;
- f) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del Cooperativa;
- g) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) che venga dichiarato, interdetto, inabilitato o fallito, o sia stata aperta una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
- i) che mantenga gravi comportamenti contrari allo spirito dei contratti riabilitativi;
- l) i soci volontari che abbiano cessato di partecipare gratuitamente e volontariamente alle attività della Cooperativa;
- m) il socio che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;

n) il rapporto di lavoro con la cooperativa sia stato risolto dalla stessa per grave inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Art. 20 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo Amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 21 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In caso di mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 22 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, ma conseguono il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00;
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - 4) dalle riserve straordinarie;
 - 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
 - 6) da qualunque oblazione, contributo o liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 26 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 25;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire:
 1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2. ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto
1) aumentata fino a 2 punti;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 27 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione.

Titolo V Governio della società Organi sociali

Art. 28 – Sistema di amministrazione e organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sez. I – Assemblea

Art. 29 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima

dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 24 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 30 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545 septies;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto o mediante deliberazione assembleare.

In caso di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dei documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. In caso di deliberazione assembleare essa sarà presa con le modalità previste dall'art. 2479 bis del C.C.. E' in ogni caso obbligatoria la deliberazione assembleare nei casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C.

Art. 31 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono, personalmente o per delega, la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 32 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

Art. 33 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, dal vice-presidente dell'Organo Amministrativo o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sez. II - Organo amministrativo

Art. 34 – Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un Organo Amministrativo composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dell'Organo Amministrativo sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, l'Organo Amministrativo elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 35 – Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa salvo quelli riservati dal presente statuto ai soci.

L'Organo Amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. L'Organo Amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione L'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 36 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sez. III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 37 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'Organo Amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 38 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dispone, in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'art. 31.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 39 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

Art. 40 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 23 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 24, 26 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile), 39 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

[illegible]